



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

COMUNICATO UFFICIALE N° 148 DEL 28 MAGGIO 2009

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

DOMANDE PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE - SEDE SOCIALE - SCISSIONE E FUSIONE

Le domande, da redigersi sugli **appositi moduli** messi a disposizione dal Comitato Regionale e scaricabili dal sito internet www.crcalabria.it alla sezione "modulistica", corredate dalla prescritta documentazione, debbono pervenire a questo Comitato Regionale entro e non oltre il termine perentorio di **VENERDI' 19 GIUGNO 2009**.

CAMBIO DENOMINAZIONE (ART. 17 delle N.O.I.F.)

La domanda per cambio di denominazione sociale, redatta sugli **appositi modelli** messi a disposizione dal Comitato Regionale e scaricabili dal sito www.crcalabria.it, dovrà essere **corredata** dalla seguente documentazione:

- Copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio di denominazione sociale;
- Atto Costitutivo e Statuto Sociale;
- Elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare, si ritiene opportuno informare che, per la ratifica della domanda per cambio di denominazione, occorre:

- che la denominazione sociale sia comunque compatibile con quella delle altre Società già affiliate, deve cioè differire da quelle già esistenti (a tale fine, non basta modificare la sigla A.S., Pol., S.S. ecc.)
- che i verbali riguardino le **Assemblee generali dei soci**, non avendo titolo a deliberare il cambio i Consigli Direttivi o i singoli Presidenti delle Società stesse.

CAMBIO DENOMINAZIONE e SEDE SOCIALE (ART. 18 delle N.O.I.F.)

Preliminarmente, si ritiene opportuno rammentare che il cambio di Sede Sociale è consentito alle seguenti condizioni:

- la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
- la società deve trasferirsi in Comune confinante ;
- la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non deve aver trasferito la sede sociale in altro Comune e non deve essere stata oggetto di fusione, scissione o conferimento di azienda;
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella delle altre Società già affiliate, deve cioè differire da quelle già esistenti (a tale fine, non basta modificare la sigla A.S., Pol., S.S. ecc.)

La domanda, redatta sugli **appositi modelli** messi a disposizione dalla Segreteria del Comitato Regionale o scaricabili dal sito www.crcalabria.it, dovrà essere **corredata** dalla seguente documentazione:

- Copia autentica dei verbali **dell'Assemblee dei soci** che ha hanno deliberato il cambio di denominazione sociale;
- Atto Costitutivo e Statuto Sociale
- Elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi
- Certificato rilasciato dal Comune di competenza dal quale si rileva che i Comuni interessati al cambio di Sede sono, tra loro, confinanti.

FUSIONI (ART. 20 delle N.O.I.F.)

Preliminarmente, si ritiene opportuno rammentare che la Fusione è consentita alle seguenti condizioni:

- la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
- le società che richiedono la fusione devono avere sede nella stessa provincia ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse.;
- la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non deve aver trasferito la sede sociale in altro Comune e non deve essere stata oggetto di fusione, scissione o conferimento di azienda;
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella delle altre Società già affiliate, deve cioè differire da quelle già esistenti (a tale fine, non basta modificare la sigla A.S., Pol., S.S. ecc.);
- le delibere delle Società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.

La domanda, redatta sugli **appositi modelli** messi a disposizione dalla Segreteria del Comitato Regionale, dovrà essere **corredata** dalla seguente documentazione:

- Copia autentica dei Verbali delle Assemblee generali disgiunte dei soci di ciascuna società che ha deliberato la fusione;
- Copia autentica del Verbale Assembleare congiunto delle società che richiedono la Fusione;
- Atto Costitutivo e Statuto della società sorgente dalla fusione;
- Elenco nominativo dei componenti dei nuovi organi direttivi;
- Certificato rilasciato dal Comune di competenza dal quale si rileva che i Comuni delle società interessate alla Fusione sono, tra loro, confinanti, se appartenenti a province diverse.

SCISSIONI (ART. 20 delle N.O.I.F.)

In ambito dilettantistico, ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, mediante trasferimento dei singoli settori dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione

La domanda, redatta sugli **appositi modelli** messi a disposizione dalla Segreteria del Comitato Regionale, dovrà essere **corredata** dalla seguente documentazione:

- Copia autentica dei Verbali Assembleari disgiunti dei soci di ciascuna società che ha deliberato la scissione;
- Domanda di affiliazione per ogni altra società sorta dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di rito: (Atto Costitutivo - Statuto Sociale - Disponibilità campo sportivo);
- Elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle due singole società, in caso di scissione di una società in due di diversa attività (esempio: calcio a undici e calcio a cinque).

In particolare, si richiama l'attenzione:

- i verbali dovranno riguardare le **Assemblee generali dei soci**, non avendo titolo a deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;
- le società che richiedono la Fusione devono essere affiliate alla F.I.G.C. da **almeno due stagioni sportive**;
- le società che richiedono la Fusione non devono aver trasferito la loro sede sociale e non devono essere state oggetto di fusione, scissione o conferimento d'azienda nelle **due stagioni sportive precedenti**;
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altra Società se già esistente;
- le delibere delle Società inerenti la fusione **debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.**

TRASFORMAZIONI DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA IN SOCIETA' DI CAPITALI

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all'art. 17 e 20 delle N.O.I.F. ed a quanto precedentemente comunicato circa il "Cambio di denominazione sociale", nonché alla Circolare n. 24 s.s. 2005/2006 della L.N.D. (recante la nota della F.I.G.C. n° 5.929/GG del 16.5.2006), pubblicata in data 18 Maggio 2006 sul sito internet www.lnd.it

CAMPI DI GIOCO (ART. 19 delle N.O.I.F.)

Impianto sportivo

1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva **nell'impianto sportivo** dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione.
2. **L'impianto sportivo** di cui al precedente comma 1) deve insistere sul territorio del Comune ove le società hanno la propria sede sociale. Su richiesta delle società, le Leghe, i Comitati e le Divisioni, in via eccezionale e per fondati motivi, possono, autorizzare, secondo la rispettiva competenza, le medesime società a svolgere le loro attività in impianti diversi. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno l'obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di Province limitrofe, dotati di campi coperti.
3. In caso di diniego della autorizzazione di cui al precedente comma le società potranno chiedere il riesame dell'istanza:
 - al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico;
 - al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore dilettantistico ovvero di puro settore giovanile.
4. Salvo deroga, per quanto di competenza, della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra.
5. In ambito professionistico, le società neopromosse, ivi incluse quelle provenienti dal Comitato Interregionale, ove non disponessero di un impianto sportivo idoneo nel Comune in cui hanno sede, sono autorizzate a svolgere per tre stagioni successive alla promozione l'attività in un impianto sportivo idoneo alla nuova categoria ubicato in altro Comune. L'individuazione dell'impianto sportivo è effettuata d'intesa tra la società e le competenti Leghe. In caso di mancato accordo, ogni conseguente decisione è devoluta al Consiglio Federale. Al termine del campionato della terza stagione sportiva successiva alla promozione, ove l'impianto sportivo del Comune in cui ha sede la società non fosse idoneo per la categoria di appartenenza di quest'ultima, la società potrà trasferire la propria sede sociale in altro Comune della stessa provincia, dotato di impianto sportivo idoneo alla categoria e modificare la propria denominazione sociale. Il trasferimento di sede e la modifica della denominazione sociale sono approvati dal Presidente federale, sentita la Lega competente, e la relativa istanza corredata dei documenti e degli atti previsti dal comma 2 dell'art. 17 e dal comma 3 dell'art. 18 dovrà essere presentata entro il 30 giugno. La società, qualora non si avvalesse di tale facoltà, si intenderà rinunciataria al Campionato di competenza.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi